



IL TRIBUNALE DI ROVIGO

riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg. magistrati:

Dr. Mauro Martinelli,	Presidente relatore ed estensore
Dr.ssa Alessandra Paulatti,	Giudice
Dr. Pier Francesco Bazzega,	Giudice

nella causa rubricata sub n. **15/2018** R.G. Conc. Prev., ha pronunciato il seguente

DECRETO

letta la domanda di concessione del termine di cui all'art. 161, VI comma l.f., depositata dalla "**Lavorazioni Meccaniche Occhiobello srl a socio unico in liquidazione**", già Meccanica Zerbini SRL, con sede in Occhiobello (RO) Strada Nazionale 16, 77/A, codice fiscale e numero di iscrizione al registro imprese 01045960299, in persona del liquidatore e legale rappresentante Edoardo Porzio, nato a Torino il 09/04/1979 e residente a Canelli (AT), Piazza Unione Europea 25, codice fiscale PRZDRD79D09L219T difesa ed assistita dall'avv. Laura Rosalba Pina Lorenzon del Foro di Monza (rosalba.lorenz@monza.pecavvocati.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio del medesimo difensore sito in Monza, piazza Carrobiolo 5, in forza della procura in calce al ricorso;

considerato che la medesima è stata sottoscritta Edoardo Porzio, munito dei necessari poteri in virtù della determina ex art. 152 L.F. assunta in data 18.12.2018 a ministero del notaio Iolanda Carnevale di Argenta (in osservanza di quanto disposto dagli artt. 161 e 152, II comma lett. b) e III comma l.f.);

riscontrato, quindi, ad un primo e sommario esame – privo comunque del carattere della esaustività e suscettibile di ulteriori approfondimenti nell'ulteriore corso della procedura – il ricorrere dei presupposti minimi di ammissibilità relativi alla competenza territoriale, all'esercizio dell'attività commerciale da parte della ricorrente, al superamento delle soglie di cui all'art. 1 l.f. ed alla effettiva sussistenza di uno stato di insolvenza (oltre che accertato il deposito della documentazione richiesta);

osservato, sotto un primo profilo, per ciò che attiene al riscontro della competenza territoriale (come modificata dal d.lgs 155/2012), che – dovendosi fare uso dei criteri dettati in proposito dall'art. 9 l.f. e, del tutto conseguentemente, dovendosi recepire gli



orientamenti giurisprudenziali formatisi *in subiecta materia* – la sede legale risulta ad Occhiobello e non vi sono allo stato indici che inducano a ritenere che non vi sia una coincidenza tra la sede legale e quella principale;

considerato, in secondo luogo, che non appare discutibile la natura commerciale dell'attività svolta dall'impresa che, in ottemperanza al disposto dell'art. 2195 c.c., risulta essere quella di costruzioni meccaniche e carpenteria meccanica anche pesante nonché della relativa progettazione (il tutto come meglio indicato nell'oggetto sociale; nel ricorso si fa riferimento in particolare alla produzione di macchine industriali per la tostatura del caffè);

constatato che, nel caso di specie, non sussistono dubbi di sorta in merito al ricorrere del requisito oggettivo di fallibilità, dal momento che le dimensioni dell'impresa già di per sé testimoniano il superamento delle soglie prese in considerazione dal legislatore all'art. 1 l.f., come emerge dai bilanci degli ultimi tre anni prodotti (si dà atto che questo Tribunale non ritiene, ai soli fini della concessione del termine di cui all'art. 161, VI comma l.f., necessario il deposito in CCIA del bilancio del 2017, quantunque sarà necessaria al approvazione prima del deposito del piano);

constatato come dalla lettura del ricorso si evidenzi lo stato di crisi (se non di vera e propria insolvenza) e la mancanza di equilibrio finanziario;

rilevato quindi che a far data dall'11 settembre 2012 il VI comma dell'art. 161 l.f. – come novellato dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, che ha convertito con modificazioni il D.L. 22 giugno 2012 n. 83 e dal d.l. 69/2013, convertito con la legge n. 98/2013 – prevede la facoltà per l'imprenditore di depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi ed elenco nominativo dei creditori con indicazione dei rispettivi crediti, con riserva di presentare la proposta, il piano e la documentazione di cui ai commi II e III entro un termine fissato dal giudice compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni, salvo che, ai sensi di quanto disposto dal successivo decimo comma e fermo il disposto del primo comma dell'articolo 22, già non penda un procedimento per la dichiarazione di fallimento, nel qual caso il predetto termine non può superare i sessanta giorni, prorogabili, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni;

considerato allora che nella fattispecie – riscontrato il ricorrere dei presupposti di ammissibilità – il termine richiesto può essere concesso per un periodo di tempo pari a



sessanta giorni, poiché non vi sono numerose istanze di fallimento già riunite alla presente procedura;

constatato come le Sezioni Unite abbiano imposto al Tribunale la concessione del termine di cui all'art. 161, VI comma l.f. anche allorché pendano numerose domande di fallimento, dandosi prevalenza allo strumento negoziale di soluzione della crisi (cfr. Cass., S.U., 9935/2015), purché non si traduca in uno strumento utilizzato abusivamente e si adempia compiutamente agli obblighi informativi imposti;

evidenziato come la parte ricorrente abbia prospettato l'intenzione di depositare un concordato in continuità ai sensi dell'art. 186 bis l.f. (*"Sono in corso trattative con una cordata di imprenditori disposti ad impegnarsi nell'acquisto dell'azienda, altra cordata si impegna a dare commesse di lavoro e, cosa di non poco conto, una percentuale della partecipazione potrebbe essere tramite l'intervento diretto dei lavoratori stessi che credono nell'azienda"*);

rammentate le responsabilità assunte dall'attestatore in relazione non solo rispetto alla veridicità dei dati aziendali, ma anche alle stime delle poste attive;

ribadito quindi che nelle more del compimento del predetto termine il debitore, ai sensi del VII comma dell'art. 161 l.f., è abilitato al compimento degli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del Tribunale, il quale deve acquisire il parere dei commissari e può assumere sommarie informazioni, e che, a mente del successivo VIII comma, spetta al Tribunale la facoltà di disporre idonei obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa, che il debitore è tenuto ad assolvere sino alla scadenza del termine fissato;

riscontrata, sotto tale profilo, la opportunità di prevedere allora l'onere, a carico del debitore, di depositare:

- a) entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto, un riepilogo dei crediti di terzi che si presume sorgeranno per effetto degli atti legalmente compiuti nel periodo di proroga,
- b) entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto e con cadenza mensile, un prospetto delle operazioni, attive e passive, compiute in ogni singolo periodo di tempo, di importo unitario superiore alla soglia degli € 10.000,00, relative all'ordinaria amministrazione dell'attività aziendale, nonché degli oneri finanziari maturati nel periodo in esame, gestione finanziaria dell'impresa nell'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;



c) con cadenza mensile una relazione sulla situazione finanziaria, da pubblicarsi sul Registro delle Imprese da parte della Cancelleria, il giorno successivo al deposito;
ritenuto opportuno, anche per vagliare eventuali opportunità di autorizzare atti di straordinaria amministrazione richiesti, nominare due commissari giudiziali individuati nella dr.ssa Licia Vallin e nell'avv. Guido Previatello;
ricordato come il pagamento di creditori anteriori alla data di deposito del ricorso *de quo* comporta la revoca del concordato ai sensi dell'art. 173 l.f.

P. Q. M.

A) concede alla “**Lavorazioni Meccaniche Occhiobello srl a socio unico in liquidazione**”, già Meccanica Zerbini SRL, con sede in Occhiobello (RO) Strada Nazionale 16, 77/A, codice fiscale e numero di iscrizione al registro imprese 01045960299 termine di **giorni sessanta** dalla pubblicazione del presente decreto per il deposito della proposta concordataria e del piano, oltre che della documentazione di cui al secondo e terzo comma dell'art. 161 l.f.;

b) ordina alla ricorrente di depositare:

- entro dieci giorni dalla pubblicazione del presente decreto, un riepilogo dei crediti di terzi che si presume sorgeranno per effetto degli atti legalmente compiuti nel periodo di proroga,

- entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente decreto e con cadenza mensile, un prospetto delle operazioni, attive e passive, compiute in ogni singolo periodo di tempo, di importo unitario superiore alla soglia degli € 10.000,00, relative all'ordinaria amministrazione dell'attività aziendale, sotto la vigilanza del commissario giudiziale, nonché degli oneri finanziari maturati nel periodo in esame ed una relazione sulla gestione finanziaria dell'impresa nell'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano;

- con cadenza mensile una relazione sulla situazione finanziaria, da pubblicarsi sul Registro delle Imprese da parte della Cancelleria, il giorno successivo al deposito;

c) nomina commissari giudiziali la dr.ssa Licia Vallin e l'avv. Guido Previatello.

Si comunichi.

Rovigo, 31 dicembre 2019

Il Presidente

